



Istituto Comprensivo Statale SPERONE – PERTINI

Via Nicolò Giannotta, 4 – 90121 – PALERMO
www.scuolasperone.it – E.mail.: PAIC8AT00X@istruzione.it



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

CAPITOLO I: ORGANI COLLEGIALI	Pag 2
Art. 1 Gli organi collegiali	pag. 2
Art. 2 Convocazione	pag. 2
Art. 3 Validità sedute	pag. 2
Art. 4 Discussione ordine del giorno	pag. 2
Art. 5 Diritto di intervento	pag. 3
Art. 6 Dichiarazione di voto	pag. 3
Art. 7 Votazioni	pag. 3
Art. 8 Processo verbale	pag. 3
Art. 9 Surroga di membri cessati	pag. 4
Art. 10 Programmazione	pag. 4
Art. 11 Decadenza	pag. 4
Art. 12 Dimissioni	pag. 4
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO	pag. 4
Art. 13 Composizione	pag. 4
Art. 14 Norme generali	pag. 5
Art. 15 Modalità di funzionamento	pag. 6
Art. 16 Competenze del Consiglio di Istituto	pag. 7
Art. 16. 1 - Il Piano dell'Offerta Formativa	pag. 7
Art. 16. 2 - Organizzazione e Programmazione della vita scolastica	pag. 7
Art. 17 Relazione Annuale	Pag. 8
LA GIUNTA ESECUTIVA	pag. 8
Art. 18 Composizione	pag. 8
Art. 19 -Norme di funzionamento	pag. 8
Art. 20 Norme di rinvio	Pag. 9

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1.1 - Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di comunità sociale, civile e democratica.

Art. 1.2 - A livello di Istituto, operano i seguenti organi collegiali:

- Consiglio di Interclasse
- Consiglio di Intersezione
- Consiglio di Classe
- Collegio dei Docenti
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
- Comitato dei genitori

Art. 2 -CONVOCAZIONE

Art. 2.1 - La convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

Art. 2.2 - L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

Art. 2.3 - La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

Art. 2.4 - Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 3 -VALIDITÀ SEDUTE

Art. 3.1- La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 3.2- Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Art. 3.3- Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 4 -DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

Art. 4.1 -Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.

Art. 4.2 -E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Art. 4.3 -Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

Art. 4.4 -Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I. che devono essere adottate su proposta della G.E.

Art. 4.5 -L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.

Art. 4.6 - In caso di arrivo in ritardo alla convocazione di assemblea, il membro ritardatario non ha diritto di chiedere che vengano ritrattati gli argomenti all'O.d.G. già discussi e/o deliberati.

Art. 5 -DIRITTO DI INTERVENTO

Art. 5.1 -Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Art. 5.2 -Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 6 -DICHIARAZIONE DI VOTO

Art. 6.1 -Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Art. 6.2 -Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola

Art. 7 -VOTAZIONI

Art. 7.1 -Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

Art. 7.2 -La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone o argomenti

Art. 7.3 -Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

Art. 7.4 -La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

Art. 7.5 -I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 7.6 -Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 7.7 -La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 8 -PROCESSO VERBALE

Art. 8.1 -Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).

Art. 8.2 -Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Art. 8.3 -Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Art. 8.4 -Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

Art. 8.5 -I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

Art. 8.6 -I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

Art. 8.7 -I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

Art. 8.8 -Copia del processo verbale e delle relative delibere viene affissa all'albo. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 9 – SURROGA DI MEMBRI CESSATI

Art. 9.1 – Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.

Art. 10 -PROGRAMMAZIONE

Art. 10.1 - Ciascuno degli Organi Collegiali, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento dell'Istituto, può definire le norme per il proprio funzionamento interno.

Art. 11 - DECADENZA

Art. 11.1 - I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 12 -DIMISSIONI

Art. 12.1 -I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.

Art. 12.2 -L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

Art. 12.3 -In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Art. 12.4 -Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Art. 12.5 -Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 13 - COMPOSIZIONE

Art. 13.1. - Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale "Sperone-Pertini", essendo la popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni, è costituito da diciannove (19) componenti:

- otto (8) Rappresentanti del personale insegnante
- due (2) rappresentanti del personale A.T.A.

- otto (8) rappresentanti dei genitori
- il Dirigente Scolastico, componente di diritto

Art. 13.2. – I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'O.M. n. 7 del 7.01.1982 che formalizza i risultati delle elezioni che si tengono ogni tre anni.

Art. 13.3. – Ciascun membro del Consiglio di Istituto, può accedere agli uffici della scuola per avere informazioni di cui ha bisogno per svolgere il suo mandato, nonché chiedere al Dirigente Scolastico informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 14 - NORME GENERALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art 14.1. - **Convocazione ordinaria.** La convocazione dell'organo collegiale deve essere disposta con un preavviso di massima non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data della riunione. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito dell'Istituto di apposito avviso. Tale convocazione viene trasmessa al genitore consigliere tramite il figlio alunno della scuola. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Art. 14.2. - **Convocazione d'urgenza.** La convocazione dell'organo collegiale viene disposta di norma con un preavviso di 5 gg., ma, in caso d'urgenza, può essere disposta anche 24 h prima rispetto alla data della riunione.

Art. 14.3 - Il carattere d'urgenza deve essere riconosciuto dal Presidente e deve risultare dall'avviso di convocazione. Tale convocazione sarà preceduta, per quanto possibile, da una comunicazione telefonica.

Art. 14.1. - La prima convocazione del Consiglio di Istituto (d'ora in poi C.d.I.), immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 14.2. - Nella prima seduta, il C. d. I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.

Art. 14.3. - Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 14.4. - Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Art. 14.5. - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza del consiglio stesso.

Il C.d.I. si può riunire anche per autoconvocazione su richiesta di 1/3 dei componenti.

Art. 14.6. - Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

Art. 14.7. - L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

Art. 14.8. - A conclusione di ogni seduta del C.d.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 14.9. - Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

Art. 14.10. - Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Art. 14.11. - Delle commissioni nominate dal C.d.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Art. 14.12. - Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Art. 14.13. - Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

Art. 14.14. - Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 14.15. - La pubblicità degli atti del C.d.I. deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto e nel sito dell'Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

Art. 14.16. - L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art. 14.17.- I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e rappresentanti genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

La copia della deliberazione da pubblicare è consegnata al D.S. dal segretario del consiglio.

Art. 14.18. - Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 14.19 - I consiglieri hanno il diritto di prendere visione degli atti preparatori della Giunta e di tutti gli atti ed i documenti contabili ed amministrativi necessari all'esercizio del loro mandato. L'accesso agli atti verrà regolato dal D.S.G.A.

Art. 14.20. - Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa.

Art. 14.21. - Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.

Art. 14.22. - Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio di Istituto.

ART. 15 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Art. 15.1. - I consiglieri possono richiedere la trattazione di argomenti da aggiungere all'O.d.G. in apertura di seduta con la maggioranza dei presenti, con la

stessa maggioranza può essere fatta richiesta di differire la deliberazione dell'argomento aggiunto all'O.d.G. , al giorno seguente.

Art. 15.2. - Può essere richiesta l'inversione della discussione degli argomenti all'O.d.G. , essa viene accordata a maggioranza dei presenti.

Art. 15.3. - Alla presentazione degli argomenti fatta dalla giunta o dal consigliere proponente, seguirà il dibattito. I consiglieri possono intervenire, in ordine di richiesta, per un tempo massimo di 5^m. L'intervento deve concludersi con una proposta chiara e sintetica che possa essere messa ai voti.

Art. 15.4. - Ciascun consigliere può intervenire una seconda volta per un tempo limite di 3^m, rispettando il turno degli interventi.

Art. 15.5. - I consiglieri che intendono astenersi dalla votazione debbono farne dichiarazione prima dell'inizio della votazione stessa, possono sinteticamente esporne i motivi. (determinazione quorum votanti).

Art. 15.6. - La presenza del quorum necessario alla validità della seduta si verifica dopo 15^m dall'orario stabilito, a meno che il Consigliere che prevede di attendersi non ne dia comunicazione, in tal caso può essere aspettato.

Art. 15.7. - Non è ammesso sotto pretesto alcuno, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti dell'assemblea, nè riaprire la discussione durante la votazione.

Art. 15.8. - Il Presidente può decidere di far ripetere la votazione, soltanto se durante la stessa, si manifestino irregolarità o inconvenienti di natura formale.

Art. 15.9. - Non è consentito al consigliere sopraggiunto tardivamente ai lavori, richiedere di ritornare su argomenti già discussi, ne su deliberazioni già prese.

Art. 15.10. - Qualora i lavori del consiglio dovessero prolungarsi oltre le 2 h e 30' dall'inizio della seduta, a richiesta formalizzata di uno solo dei consiglieri, i lavori vengono aggiornati al giorno successivo.

Art. 15.11. - Il Presidente ha facoltà di allontanare chiunque disturbi ed impedisca il regolare funzionamento dell'organo collegiale.

Art. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 16. 1 – Il Piano dell'Offerta Formativa -

Il Consiglio di Istituto adotta il P. O. F. elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio stesso

Al P. O. F. sono annessi i seguenti documenti:

- Regolamento di Istituto
- Programmazione educativa
- Programmazione didattica
- All'inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto delibera relativamente alle parti e ai documenti del P.O.F. aventi durata e riferimenti annuali.
- Ogni proposta di modifica al P.O.F. e ai documenti annessi dovrà essere sottoposta all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa; delle modifiche apportate dovrà essere data informazione all'utenza
- Il Consiglio di Istituto, nel programmare le attività, prevede e organizza apposite riunioni e indagini rivolte a genitori, docenti, personale A. T. A. , al fine di promuovere condivisione, coinvolgimento e attuazione del P. O. F. di rilevare elementi per la valutazione e la relazione generale del Consiglio

Art. 16. 2 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Il Consiglio di Istituto, nel limite della disponibilità di bilancio e delle indicazioni della scuola, delibera sulle seguenti materie:

- Adozione del Regolamento che stabilisca modalità e procedure per:
 - la vigilanza degli alunni e la regolamentazione di assenze, ritardi, uscite
 - uso di spazi, laboratori, palestre, biblioteche

- conservazione delle strutture e delle dotazioni;
- comunicazioni scuola - famiglia, convocazione e svolgimento delle assemblee e delle riunioni degli OO. CC.
- pubblicazione degli atti.
 - Acquisto e rinnovo di attrezzature, sussidi, dotazioni librerie, materiale di consumo per attività didattiche per un valore superiore a 2000 euro
 - Adeguamento del calendario scolastico nei limiti concessi dalle indicazioni del Ministero e della Sovrintendenza alla Regione Sicilia
 - Criteri e procedure per la programmazione e attuazione delle attività para, inter ed extrascolastiche, per le visite guidate e i viaggi d'istruzione
 - Promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione in particolare con le scuole dell'ambito territoriale per progetti di continuità
 - Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
 - Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
 - Indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione.
 - Rapporti con gli Enti Locali, in particolare per le richieste nell'ambito del Diritto allo Studio
 - Finanziamenti per attività di formazione e progetti della scuola

Art. 17. RELAZIONE ANNUALE

Art. 17.1 - La relazione annuale del consiglio d'istituto al C.S.A. e al consiglio scolastico provinciale, prevista dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal Presidente del C.d'I. e dal Presidente della giunta esecutiva, è inviata al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal D.S..

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18 - COMPOSIZIONE

Art. 18.1. - La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Segretario Amministrativo del Circolo, che svolge la funzione di segretario, da un docente, due genitori e un personale A.T.A.

ART. 19 -NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 19 .1. - Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Art. 19 .2. - La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 19. 3 - La convocazione viene disposta dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo. Per eccezionali motivi può essere convocata con carattere di urgenza

Art. 19. 4 - La Giunta Esecutiva, in particolare:

- predisporre il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo con relative relazioni illustrative
- prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l' esecuzione delle delibere dello stesso;
- esprime parere in merito alle richieste di convocazione delle assemblee e dei comitati dei genitori per l'autorizzazione

ART. 20 -NORME DI RINVIO

Art. 20.1. - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda in ordine: al T.U. della P.I., al regolamento dell'Assemblea Regionale Siciliana ed al regolamento del Consiglio del comune di Palermo